

Gli usi civici sono imprescrittibili – editti reali – non possono estinguere o ledere i diritti dei *cives*

Gli usi civici sono per loro natura imprescrittibili, onde anche una lunga interruzione del possesso, specie se non risalga a prima del 1800, non vale a farli cessare. Gli editti dei sovrani assoluti hanno bensì di regola forza di legge, ma sono inefficaci se contravvengano a una disposizione modale contenuta nel testamento del monarca precedente, al quale l'autore dell'editto è succeduto. L'editto 17 dicembre 1846 di Francesco V, duca di Modena, non poteva quindi spogliare gli uomini di Cerreto, in contrasto col testamento di Francesco IV, del diritto di pascolo e di legnatico, che ad essi competeva *ab immemorabili* sul bosco reale di Cerreto. — A. Bologna, 31 marzo 1930, Giannarelli c. Com. Collagna, in Rep. fo. it., 1930 n. 8-10, e pubbl in Temi emil., 1980, 204 e in Riv. dir. comm., 1930, 474.